



CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI PERUGIA

Str. Bellocchio-San Faustino,22 – 06129 PERUGIA Tel. 075.500.35.84 Fax 075.500.69.66 Cell 327.043.60.30
Web site: www.csiperugia.it E-mail info@csiperugia.it
Cod. Convenzione 005196 000021

La dichiarazione EAS Un registro per le società sportive

La dichiarazione EAS mira a costituire un registro delle associazioni che detassano le quote contributive e i corrispettivi percepiti dai soci.

Un censimento dunque dei soggetti che concretamente beneficiano di questa agevolazione.

E' importante ribadire che la dichiarazione EAS costituisce un ulteriore requisito per godere della detassazione: chi la fa può accedervi, chi non ottempera ne perde, invece, il diritto, a meno di non rientrare, ovviamente, tra i soggetti esentati.

La dichiarazione EAS dovrà essere inviata entro e non oltre il **15 dicembre 2009** in formato telematico, tramite il circuito Internet o Entratel dell'Agenzia delle Entrate e deve essere predisposta sull'apposito software messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate o da software commerciali compatibili.

I soggetti esclusi dall'EAS

Continuano ad essere esclusi dall'onere dell'invio dell'EAS solamente gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali o decommercializzate. Per attività decommercializzate l'AE intende sia le prestazioni sportive istituzionali che le eventuali cessioni di beni (alimenti e bevande, abbigliamento, ecc.) per le quali i soci pagano quote differenziate in ragione del consumo. Pertanto, secondo il punto di vista dell'AE, non solo i soggetti dotati di partita IVA (che effettuano cioè prestazioni di vario tipo a carattere commerciale quale le sponsorizzazioni) ma anche quelli privi che si limitano a incassare dai soci quote, abbonamenti, ingressi ecc. debbono effettuare la dichiarazione EAS. Le associazioni sportive che applicano il meccanismo del "do ut des", ossia del "pago per quel che ricevo" devono effettuare l'EAS quantunque prive di partita IVA **Gli unici soggetti esenti sarebbero dunque le ASD che si sostengono esclusivamente con la quota annuale prefissata e uguale per tutti i soci, tramite la quale vengono finanziate le spese del sodalizio** (costo dei campionati, affiliazione e tesseramento, spese vestiario sportivo).

I soggetti tenuti all'invio dell'EAS

Ponendo attenzione al circuito associativo del CSI, l'invio dell'EAS interessa:

1. le ASD e SSD (anche a carattere cooperativo) affiliate a meno di non risultare esenti in quanto prive di attività commerciali e o decommercializzate ;
2. i circoli culturali e comunque tutti i soggetti non formalmente costituiti come ASD
3. i comitati CSI e la Presidenza Nazionale

EAS ridotta e semplificata per i comitati CSI e le ASD iscritte nel registro CONI che svolgono attività commerciali.

Come precisato, la nuova edizione dell'EAS non amplia la platea dei soggetti esentati ma introduce solo alcune semplificazioni a beneficio dei soggetti che risultano già iscritti in altri registri o albi pubblici. La semplificazione consiste nella riduzione dei campi da compilare alla sola anagrafica e a



CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI PERUGIA

Str. Bellocchio-San Faustino,22 – 06129 PERUGIA Tel. 075.500.35.84 Fax 075.500.69.66 Cell 327.043.60.30
Web site: www.csiperugia.it E-mail info@csiperugia.it
Cod. Convenzione 005196 000021

poche altre informazioni. Viene dunque bypassato il complesso questionario che costituisce l'asse portante della dichiarazione. Ulteriori informazioni saranno acquisite dal fisco direttamente dai registri pubblici o anche tramite specifiche domande poste ai diretti interessati. Di tali semplificazioni potranno avvalersi :

- la presidenza nazionale CSI, i comitati regionali e territoriali per i quali è stata perfezionata la pratica di riconoscimento automatico nel Registro Nazionale APS Tale elenco è consultabile sul sito www.csi-net.it nella sezione dedicata al Registro Nazionale delle APS;
- le ASD ed SSD che svolgono attività commerciali e o decommercializzate (pertanto non esentate dall'EAS) ma che risultano altresì iscritte nel Registro CONI.

Le conseguenze del mancato invio della dichiarazione EAS

L'invio della dichiarazione EAS, è una condizione per poter beneficiare della detassazione delle entrate istituzionali per cui occorre valutare molto attentamente se si è tenuti o meno a inviarla senza "auto-esentarsi" da un adempimento che rischia di condizionare pesantemente il funzionamento fiscale successivo della associazione.

Lo scrivente Ufficio ritiene che in tutti i casi in cui incorrano ragionevoli dubbi sui presupposti dell'esenzione – o se si ritiene comunque di aderire al punto di vista dell'AE – si debba procedere comunque alla trasmissione del modello dal momento che essa, di per sé, non comporta alcun sindacato o giudizio da parte dell'amministrazione finanziaria. La conseguenza del mancato invio della EAS è (a meno che non si ricada in un caso di esenzione) è la rinuncia alla detassazione delle entrate istituzionali che pertanto diventeranno automaticamente entrate commerciali.

Consigliamo di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate o ad un professionista per qualsiasi ulteriore dubbio.

Consigliamo di Consultare le Fiscalnews del Centro Sportivo italiano

FISCALNEWS N.5

http://www.csi-net.it/Documenti/1995_1486019932.pdf

Al suo interno scopo, termini e modalita' di invio, delle associazioni tenute all'invio e di quelle esentate nel nuovo sistema dichiarativo e infine delle conseguenze del mancato invio

FISCALNEWS N.6

http://www.csi-net.it/Documenti/2039_879402932.pdf

Al suo interno alcuni esempi illustrati di compilazione del modello EAS per comitati CSI e ASD affiliate. Si rammenta che il 16 dicembre 2009 scadranno i termini per l'adempimento. Sotto il profilo normativo si invitano i lettori a consultare anche la Fiscalnews 5 del 2009 e le circolari in materia dell'Agenzia delle Entrate

Csi comitato di Perugia